


Dec 1-4-5
fool 31-3-


C.I.S.L.

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE - MODENA

Federazione Provinciale Alimentazione



CONTRATTO NORMATIVO - SALARIALE
per i dipendenti delle Aziende Casearie
della Provincia di Modena



Contingente del febbraio dell'agosto 13

Annunciato 17043 + 16315
~~Qualificato 16578 =~~

Stall' agosto

17368 - 16575

Addì, 9 luglio 1953, in Modena, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena

fra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Modena, rappresentata dal sig. Elio Bergamaschi, Capo Gruppo industriali Latte e Derivati, assistito dal Rag. Armando Marcoaldi,

l'ASSOCIAZIONE DELLE COOPERATIVE PER LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI della provincia di Modena, rappresentata dal sig. Giuseppe Panini, assistito dal Per. Agr. Pietro Quadri,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, rappresentata dai sigg. Enzo Ferrari e Ildegardo Benatti,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal Dr. Giovanni Padovani,

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal sig. William Arletti

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO — Sindacato Casari — rappresentata dai sigg. Renato Simonini, Catullo Restani, Teodoro Bevini, Egidio Giovannoni, Warton Cavalcanti e Vaccundio, assistiti dal sig. Odoardo Menozzi.

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal sig. Celso Scapinelli, assistito dai sigg. Bruno Mazzi e Gianfranco Baldini,

la CONFEDERTERRA, rappresentati dal sig. Ilario Guazzaloca,

la LIBERTERRA, rappresentata dal sig. Guido Magnavacca è stato stipulato il presente contratto provinciale normativo-salariale per i dipendenti da aziende casearie della provincia di Modena.

Art. 1 — APPLICABILITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto normativo-salariale di lavoro, si applica a tutti i dipendenti da aziende casearie della provincia di Modena.

Art. 2 — DECORRENZA

Il presente contratto decorrerà dal 1. aprile 1953 ed avrà la durata di anni due. Si intenderà rinnovato per ugual periodo qualora una delle parti non lo abbia disdettato a mezzo di lettera raccomandata con R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 3 — ASSUNZIONE E DOCUMENTI

In conformità con le vigenti disposizioni legislative sulla disciplina del collocamento, l'assunzione dei lavoratori da parte delle aziende, capo casaro compreso, deve essere effettuata dall'Ufficio di Collocamento.

L'assunzione dei lavoratori deve risultare da impegno scritto e firmato dalle parti interessate in conformità dell'allegato n. 1.

Il capo casaro sarà assunto e retribuito per 12 mesi all'anno. Gli altri saranno assunti e retribuiti per l'effettivo lavoro prestato.

I lavoratori, all'atto dell'assunzione al lavoro, dovranno depositare nelle mani dei rappresentanti e titolari dell'azienda casearia, oltre i certificati di lavoro o di abilitazione tecnica, i seguenti documenti:

- a) libretto di lavoro;
- b) tessera e libretto delle assicurazioni sociali;
- c) libretto assicurazione malattia;
- d) certificato penale, a richiesta del datore di lavoro, di data non anteriore a tre mesi;
- e) stato di famiglia, se capo famiglia.

Nel caso in cui i lavoratori di cui sopra fossero sprovvisti di tali documenti, fatta eccezione per il libretto di lavoro, sarà cura della direzione casearia procurarglieli.

Della conservazione di tali documenti si rende responsabile l'azienda stessa, la quale dovrà restituirli aggiornati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4 — PERIODO DI PROVA

I lavoratori assunti, ad eccezione del capo casaro, saranno sottoposti da parte dell'azienda assuntrice ad un periodo di prova della durata massima di due settimane. I lavoratori che al termine del periodo di prova non venissero confermati o non intendessero accettare le condizioni di cui al presente contratto, lasceranno senz'altro il

caseificio e ad essi verranno pagate le giornate di lavoro compiute in base alla paga stabilita per la categoria nella quale hanno prestato la loro opera.

Art. 5 — VISITA MEDICA

Prima della conferma in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte di un medico di fiducia delle parti.

Art. 6 — QUALIFICA

Per prestatori d'opera si intendono:

- capo casaro;
- operaio di 1.a categoria;
- operaio di 2.a categoria;
- apprendista.

Il capo casaro è lo specialista della lavorazione in quanto dispone, nell'ambito del caseificio, la trasformazione del latte e la manipolazione dei latticini, nel tempo, nel luogo e con i mezzi tecnici che gli sembrano più idonei, essendo le funzioni di carattere direttivo e amministrativo affidato al rappresentante o gestore dell'azienda.

L'operaio di 1.a cat., quello di 2.a cat. e l'apprendista assecondano il capo casaro in tutti i suoi lavori e, pur essendo alle dipendenze della azienda, gli sono subordinati. L'apprendista è quel lavoratore di età superiore ai 16 anni, che non ha superato il periodo di tirocinio (minimo due anni).

Art. 7 — MANO D'OPERA

Il numero delle opere da adibirsi nei caseifici, in considerazione dell'attuale disoccupazione esistente in provincia e delle esigenze della lavorazione rispetto al latte lavorato, è il seguente:

da Q.li 600 a 1.100 con una toller. del 10%:	1 casaro e 1 apprendista
» 1.100 a 1.850 » » » »	10%: 1 casaro e 1 di 1 ^a categoria
» 1.850 a 2.250 » » » »	10%: 1 casaro, 1 di 1 ^a cate. e 1 appr.
» 2.250 a 3.000 » » » »	8%: 1 casaro, 1 di 1 ^a cat. e 1 di 2 ^a cat.
» 3.000 a 3.450 » » » »	7%: 1 casaro e 2 di 1 ^a categoria
» 3.450 a 4.000 » » » »	5%: 1 casaro, 2 di 1 ^a cat. e 1 appr.
» 4.000 a 4.500 » » » »	5%: 1 casaro, 1 di 1 ^a cat. e 2 di 2 ^a cat.
» 4.500 a 5.500 » » » »	5%: 1 cas., 2 di 1 ^a cat., 1 di 2 ^a e 1 appr.

oltre i q.li 5.500: per ogni 700 q.li 1 apprendista; per ogni 1.200 q.li: 1 operaio di 2^a categoria e per ogni 1500 q.li: 1 operaio di 1^a categoria.

Per i caseifici di montagna con suini ivi compresa la zona alta di Marano

da	fino a 1.500	con una toller. del	5%: 1 casaro e 1 apprendista
Q.li	1.500 a 1.850	» » » »	5%: 1 casaro e 1 di 2 ^a categoria
»	1.850 a 2.250	» » » »	5%: 1 casaro e 1 di 1 ^a categoria
»	2.250 a 3.000	» » » »	5%: 1 casaro, 1 di 2 ^a cat. e 1 appr.
»	3.000 a 3.450	» » » »	5%: 1 casaro, 1 di 1 ^a categoria, 1 appr.
»	3.450 a 4.000	» » » »	5%: 1 casaro, 1 di 1 ^a cat. e 1 di 2 ^a
»	4.000 a 4.500	» » » »	5%: 1 cas., 1 di 1 ^a cat., 1 di 2 ^a e 1 appr.
»	4.500 a 5.500	» » » »	5%: 1 casaro, 2 di 1 ^a cat. e 1 appr.

oltre i q.li 5.500, ferma restando la mano d'opera di cui al punto precedente: per ogni 700 q.li di latte: 1 apprendista; per ogni 1.200 q.li: 1 di 2^a categoria e per ogni 1.500 q.li: 1 di 1^a categoria.

Per i caseifici in genere senza suini

da	fino a 1.000	con una toller. del	10%: 1 casaro e 1 apprendista
Q.li	1.000 a 1.800	» » » »	10%: 1 casaro e 1 di 2 ^a categoria
»	1.800 a 2.250	» » » »	10%: 1 casaro e 1 di 1 ^a categoria
»	2.250 a 3.000	» » » »	10%: 1 casaro, 1 di 2 ^a cat. e 1 appr.
»	3.000 a 3.450	» » » »	10%: 1 casaro, 1 di 1 ^a cat. e 1 appr.
»	3.450 a 4.000	» » » »	5%: 1 casaro, 1 di 1 ^a cat. e 1 di 2 ^a cat.
»	4.000 a 4.500	» » » »	5%: 1 casaro e 2 di 1 ^a categoria

oltre il limite di q.li 5.500, fermo restando la mano d'opera di cui al punto precedente: per ogni 800 q.li: 1 apprendista; per ogni 1.300: 1 di 2^a categoria e per ogni 1.700: 1 di 1^a categoria.

La mano d'opera per la lavorazione del latte per i caseifici in genere con o senza suini, così concordata numericamente, verrà assunta gradualmente dal datore di lavoro, in rapporto alle esigenze tecniche della lavorazione.

Per i familiari dei lavoratori dipendenti dall'azienda casearia, valgono le norme di legge sul collocamento.

Art. 8 — RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 9 — RETRIBUZIONI

Il salario base da corrispondere ai dipendenti delle aziende casearie, è il seguente:

	salario base (gg. 25)	riv. salar. (gg. 26)
Capo casaro	13.500	3.796
Operaio di 1.a categoria sup. ai 20 anni	10.000	1.768
Operaio di 1.a categoria da 18 a 20 anni	10.000	1.736,80

Operaio di 2.a categoria sup. ai 20 anni	8.700	884
Operaio di 2.a categoria da 18 a 20 anni	8.700	811,20
Operaio di 2.a categoria da 16 a 18 anni	8.700	834,40
Apprendista	6.000	—

Alla retribuzione di cui sopra verrà aggiunta l'indennità di contingenza nella misura mensile (gg. 26) fissata per i lavoratori dell'industria della provincia di Modena.

Le retribuzioni stesse sono state fissate presupponendo che il latte sia consegnato dai produttori direttamente al caseificio.

Nel caso in cui il trasporto del latte si effettui da parte del personale addetto al caseificio (capo casaro e suoi aiutanti) oltre le tariffe salariali si concorda le seguenti indennità:

- fino al 20% sul totale del latte conferito annual.: nessuna indennità
- dal 21% al 50%: L. 50 al q.le
- dal 51% all'80%: L. 40 al q.le
- dal 81% al 100%: L. 30 al q.le.

Le parti confermano che i salari dovranno riferirsi alle qualifiche indicate all'art. 7.

Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto convengono di accettare, fin d'ora, tutte le variazioni in percentuale della paga base e della contingenza, le rivalutazioni salariali che si verificassero nel settore dell'industria, successivamente alla stipulazione del presente accordo.

Art. 10 - INDENNITA' SPECIALE

Le parti, tenute presenti le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione di una indennità speciale annua nelle seguenti misure:

Capo casaro	L. 37.700
Operaio di 1.a categoria	L. 33.800
Operaio di 2.a categoria	L. 32.000
Apprendista	L. 30.000

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai 15 giorni.

L'indennità in parola verrà corrisposta in tre rate trimestrali pagabili al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la ditta anticiperà degli acconti sulla parte di indennità già maturata.

Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione (permessi, assenze giustificate o non, malattia, infortunio, sospensione del lavoro, ecc.) qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le 14 giornate, sarà dedotta dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.

L'importo da detrarre verrà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei.

Detta indennità non è suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in più o in meno degli elementi costituenti la retribuzione. Questa indennità speciale non costituisce ad alcun effetto, elemento della retribuzione.

Art. 11 — COMPENSI AL CAPO CASARO

A compensazione dell'illimitato orario di lavoro feriale e festivo, riposo compensativo, ferie e della custodia patrimoniale dell'azienda, al capo casaro verrà concesso gratuitamente quanto segue:

a) casa igienica ad uso abitazione, per sé e famiglia, con annessi rustici;

b) latte, burro, sale, legna, luce, per il ristretto consumo familiare;

c) kg. 20 di formaggio all'anno;

d) pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di due covate di novelli, limitatamente a 20 ciascuna. Per quei caseifici che non hanno allevamento suini, i capi di pollame non avranno limitazione purchè custoditi entro un recinto;

e) per i caseifici che hanno l'allevamento e l'ingrasso dei suini, il capo casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di kg. 150-180 che l'azienda gli cederà con la riduzione del 30 per cento sul prezzo di mercato. Per quei caseifici invece che non hanno suini, sarà fornito dall'azienda il porcile e lo siero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per uso familiare.

Art. 12 — COMPENSI PER GLI ALTRI DIPENDENTI

L'azienda concederà gratuitamente al personale dipendente, escluso i familiari del casaro:

a) un litro di latte al giorno;

b) un kg. di burro al mese per i non conviventi con il casaro e mezzo kg. per i conviventi;

c) kg. 4 di burro a ciascun dipendente, escluso il capo casaro ed i suoi familiari, a fine lavorazione.

I caseifici che non potranno o non vorranno concedere i compensi di cui sopra in natura, dovranno corrisponderli in denaro.

Art. 13 — MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO, ECC.

A tutti i dipendenti del caseificio, escluso il capo casaro, a titolo di ore straordinarie feriali, festive, notturne, mancato riposo compensativo, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento ed ogni e qualsiasi istituto derivi esso da obblighi contrattuali o di legge (esclusi gli assegni familiari), verrà corrisposta una maggiorazione del 50 per cento da calcolarsi sul salario base, sulla contingenza e rivalutazione salariale,

Art. 14 — PREMIO PER L'ALLEVAMENTO DEI SUINI

L'azienda casearia concederà al personale dipendente, per l'allevamento dei suini, un premio pari all'8% (otto per cento) dell'utile netto ricavato dalla vendita degli stessi, da ripartirsi nella seguente misura: 4% al capo casaro e 4% agli altri dipendenti in parti uguali.

Sono ammessi accordi tra le parti, semprechè il premio che verrà corrisposto non sia inferiore a quello sopra fissato.

Art. 15 — PREMIO BUONA RIUSCITA FORMAGGIO

L'azienda casearia concederà al capo casaro un premio di L. 19 (diciannove) per ogni quintale di latte lavorato, semprechè la partita di formaggio raggiunga il 90% scelto mercantile 0-1 e L. 2 (due) in più per ogni 1% dal 91 compreso al 100%.

Art. 16 — GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA'

Al capo casaro, per quanto riguarda la corresponsione della gratifica natalizia, delle tredici festività infrasettimanali e di quelle nazionali, valgono le norme del vigente c.c.n.l. per i lavoratori addetti all'industria lattiero-casearia.

Art. 17 — ASSEGNI FAMILIARI E INDENNITA' CAROPANE

Gli assegni familiari per tutti i lavoratori dipendenti e l'indennità di caropane per il solo capo casaro, verranno corrisposti con le norme e le modalità in vigore per i prestatori d'opera dell'industria.

Art. 18 — INDENNITA' LICENZIAMENTO AL CAPO CASARO

La soluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dà diritto al capo casaro a percepire una indennità, raggugliata alla retribuzione globale di fatto, nella seguente misura:

- a) gg. 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino al 5° compiuto;
- b) gg. 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto;
- c) gg. 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;
- d) gg. 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto.

L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 1° aprile 1953.

Per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1948 al 31 marzo 1953, l'indennità di che trattasi verrà corrisposta nella seguente misura:

- a) gg. 3 (24 ore) dal 1° al 2° anno di anzianità ininterrotta;
- b) gg. 7 (56 ore) dal 3° al 5° anno di anzianità ininterrotta.

Art. 19 — DIMISSIONI DEL CAPO CASARO

Nel caso in cui il capo casaro intenda dimettersi, dovrà dare preavviso scritto, con lettera raccomandata con R.R., diretta alla direzione dell'azienda, entro il 25 dicembre di ogni anno.

Per le indennità di dimissioni, valgono le norme del vigente contratto nazionale per gli addetti all'industria casearia e cioè:

- fino a 5 anni di anzianità: 50% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 18;
- oltre i 5 e fino ai 10 anni: 75% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 18;
- oltre i 10 anni: 100% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 18.

Art. 20 — DISDETTA AL CAPO CASARO

La disdetta al capo casaro che l'azienda non intenda confermare per l'anno successivo deve essere data entro il 25 dicembre di ogni anno a mezzo di lettera raccomandata con R. R. Mancando la disdetta nel termine stabilito, il capo casaro si intenderà riconfermato per l'anno successivo.

Per tutti i caseifici della provincia di Modena, rappresentati dai firmatari del presente contratto, la disdetta al capo casaro deve essere data spiegando i motivi che la hanno determinata.

Il capo casaro regolarmente disdetto dovrà ritenersi sciolto dal rapporto di lavoro e dovrà sgombrare la casa ed annessi rustici entro il 25 marzo dell'anno successivo.

Dichiarazione a verbale: La notifica di disdetta non deve formare oggetto per stipulare condizioni salariali meno vantaggiose per il capo casaro, di quelle fissate dal presente contratto di lavoro o da quello successivo.

Art. 21 — MODALITA' DI PAGAMENTO

La retribuzione ed i relativi accessori, dovranno essere pagati a mensilità posticipate a tutti i dipendenti dell'azienda casearia.

Art. 22 — TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione darà seguito l'invio del certificato medico di prima visita.

L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia ad ogni sua fase da un medico di sua fiducia.

Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni familiari nella misura e per la durata prevista dallo Istituto mutualistico, avrà diritto alla conservazione del posto per quattro mesi.

Trascorso tale termine massimo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare dell'infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto.

L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Al capo casaro è concessa la facoltà di farsi sostituire da persona di fiducia delle parti a proprie spese, fermo restando il periodo massimo di quattro mesi.

Art. 23 — INFORTUNI SUL LAVORO

Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al datore di lavoro, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a cause di infortunio, avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 22. Resta convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore.

L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

Art. 24 — TRAPASSO, CESSAZIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

In caso di trapasso, di cessazione o di trasformazione dell'azienda casearia, tutti i dipendenti di questa conservano i diritti derivanti dal presente contratto, salvo che il rapporto di prestazione d'opera sia stato già risolto o terminato.

Art. 25 — RESE QUANTITATIVE E QUALITATIVE

1) In considerazione che gli effetti delle fermentazioni anti-casearie si manifestano, assai spesso, dopo mesi dalla fabbricazione del formaggio, il capo casaro ha il diritto di fare effettuare dei controlli preventivi al latte di ogni singolo conferente e comunque ogni qualvolta sia necessario in conseguenza delle difficoltà che dovesse incontrare nella fabbricazione del formaggio.

Tali controlli verranno effettuati e da chimici e da tecnici specializzati in materia lattiero-casearia scelti d'accordo col capo dell'azienda affinché il controllo non resti limitato alle caratteristiche del latte, ma esteso anche alla sua lavorazione.

Se da accertamenti avvenuti, la anomalità della fabbricazione del formaggio grana risulterà attribuita alla qualità anti-casearia del latte, l'imprenditore o chi per esso dovrà provvedere con propri mezzi alle spese per i detti accertamenti ed alla eliminazione delle cause.

Per tale scopo dovrà far sì che i conferenti latte si attengano scrupolosamente alla pratica attuazione dei consigli impartiti dal personale che effettuerà i controlli di cui sopra.

Da parte sua il capo casaro si adopererà diligentemente ed attivamente per la migliore riuscita dei prodotti usando tutti gli accorgimenti dettati dalla tecnologia casearia a sua conoscenza.

E' fatto obbligo alle due parti interessate di annotare nel giornale di fabbricazione il periodo relativo agli accertamenti ed ai rilievi fatti.

Il capo casaro è tenuto a consegnare all'azienda casearia tutti i prodotti e cascami ricavati dalla trasformazione del latte, fatta eccezione per le quote di sua spettanza. In conseguenza della mancata osservanza di tale preciso obbligo contrattuale, il capo casaro è passibile delle sanzioni disciplinari previste dai contratti nazionali di categoria.

Indipendentemente dai controlli normali, l'azienda casearia o il suo rappresentante hanno piena facoltà di fare eseguire, o di incaricare persona di fiducia, tutti gli accertamenti periodici al fine di stabilire la resa effettiva di burro e di formaggio.

Il capo casaro è tenuto ad aggiornare il giornale di fabbricazione e di esibirlo ad ogni richiesta dell'azienda. Nel caso che questa abbia disposto per la consegna della panna ad una cremeria, il capo casaro è tenuto alla registrazione sul giornale di fabbricazione delle rese in burro di volta in volta comunicate.

Gli accertamenti ai fini delle rese quantitative e qualitative dei prodotti caseari dell'annata dovranno essere compiuti entro e non oltre il 20 dicembre dello stesso anno di fabbricazione.

2) Per quanto riguarda la resa del latte, tenuto calcolo che per un complesso di cause si possono riscontrare anche differenze notevoli, dovranno essere effettuati periodicamente appropriati controlli per la ricerca del contenuto grasso ed il residuo magro del latte di massa, accompagnati contemporaneamente da controlli di pesatura dei prodotti. I risultati dei controlli verranno annotati su apposito registro.

3) In quei caseifici nei quali l'imprenditore non ha voluto fare eseguire, malgrado gli avvertimenti e gli inviti del capo casaro, gli opportuni controlli tendenti a rilevare nel latte le cause di anormale riuscita qualitativa e quantitativa dei prodotti, il capo casaro viene escluso da ogni responsabilità.

4) In altri casi invece, ove la mancanza dei controlli sia dovuta al capo casaro, questo è tenuto a rispondere della resa quantitativa e qualitativa dei prodotti sulla base media riscontrata nei diversi caseifici della zona fra essi assomiglianti nelle caratteristiche generali.

5) In mancanza di pacifico accordo fra le parti, nel caso di controversie che dovessero sorgere sui risultati a fine lavorazione, l'esame di esso verrà demandato a due esperti caseari da nominarsi fra le parti i quali dovranno dare il loro giudizio in base ai risultati dei controlli effettuati durante l'annata casearia. Nel caso in cui tali controlli non siano stati effettuati vale quale contenuto nei comma 3) e 4).

6) Nel caso in cui si effettui la distribuzione del siero, esso dovrà essere distribuito nell'orario fissato di comune accordo con i rappresentanti dell'azienda ed in nessun caso fuori dall'orario stesso.

E' assolutamente vietato usare per il trasporto dello siero i recipienti che si usano per il latte; nella eventualità che i produttori commettessero tale infrazione, il casaro può rifiutarsi di accettare il latte.

Art. 26 — CONTROVERSIE

Le controversie relative al presente contratto dovranno, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposte alle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria, per il tentativo di conciliazione.

Art. 27 — CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto abolisce tutti quelli stipulati singolarmente che provvedono ad un trattamento inferiore, fermo restando le condizioni di miglior favore in atto.

Il presente accordo non si applica ai lavoratori che abbiano convenuto forme di appalto o comunque di partecipazione all'andamento economico dell'azienda stessa.

Art. 28 — AFFISSIONE

Allegato N. 1.

Copia del presente contratto dovrà essere affisso in ogni caseificio in luogo ben visibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

CAMERA CONFED. DEL LAVORO

*Menozzi - Simonini - Restani - Bevini
Giovannoni - Vacundio - Cavalconti*

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

Mazzi - Scapinelli - Boldini

CONFEDERTERRA

Guazzaloca

LIBERTERRA

Magnavacca

ASSOC. DEGLI INDUSTRIALI

Marcoaldi - Bergamaschi

**ASSOCIAZIONE
COOPERATIVE LAVORAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI**

Quadri - Panini

**FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI**

Ferrari Benatti

FEDERAZ. PROV. COOPERATIVE

Padovani

ASS. PROV. COLTIVATORI DIRETTI

Arletti

UFFICIO PROV. DEL LAVORO

LETTERA DI ASSUNZIONE

Il sottoscritto..... imprenditore
dell'azienda casearia..... posta nel Comune
di..... assume alle proprie dipendenze dal.....
alle condizioni contemplate nel contratto provinciale normativo-sala-
riale per i dipendenti dalle aziende casearie 9 luglio 1953, in qualità
di (1) il Sig.
di residente a

Firma del lavoratore

Firma dell'impr. dell'azienda



.....

.....

Data, li.....

(1) Specificare se: capo casaro, operaio di 1.a categoria, operaio di 2.a ca-
tegoria o apprendista.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

INDENNITA' DI CONTINGENZA

	(mensile)
Capo casaro	L. 17.043
Operaio 1.a cat. superiore ai 20 anni	» 16.679
Operaio 1.a cat. dai 18 ai 20 anni	» 15.769
Operaio 2.a cat. superiore ai 20 anni	» 16.597
Operaio 2.a cat. dai 18 ai 20 anni	» 15.483
Apprendisti	» 15.314

ASSEGNI FAMILIARI

	(mensile)
Per ciascun figlio o equiparato	L. 3.970
Per moglie o marito invalido	» 2.600
Per ciascun genitore	» 1.430

8350
8193

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



0a | 0(aaeO^ } dæ^
0[& { ^ } d A^ \^ caæ / Åææ [| caæ a^ \ | aæ | } d æææ a } ^ | a